

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 271/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 166/CGF – RIUNIONE DEL 23 APRILE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### 1) **RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Gallipoli Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 169 del 10.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del 6.4.2008, veniva inflitta alla società ospitante l’ammenda di €10.000,00 e l’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione ai gravi episodi accaduti prima, durante e dopo la gara che avrebbero dovuto configurare l’ipotesi prevista dall’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva e, conseguentemente, comportare l’irrogazione della sanzione della perdita della partita e l’attribuzione del punteggio di 0-3.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, come opportunamente evidenziato in primo grado dal Giudice Sportivo, non risultata verificata nella documentazione ufficiale l’esistenza di fatti che a) abbiano influito sul regolare andamento della gara; b) abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico della squadra del Gallipoli.

Pertanto, pur tenendosi in debita considerazione la fattispecie venutasi a creare in occasione della menzionata gara e che ha comportato, tra l’altro, la rieiezione da parte di questa Corte di Giustizia, nella seduta del 17.4.2008, del ricorso proposto dal Potenza Sport Club con conseguente conferma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo a tale società, non è possibile accedere alla tesi propugnata dal Gallipoli in assenza di prove documentali che la sostanzino.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.2008)

Il reclamo ha ad oggetto la squalifica per 2 giornate del calciatore Rigoni Marco per aver colpito con una manata al volto un avversario a gioco fermo.

La società "Ternana Calcio S.p.A.", a mezzo dell'Amministratore Unico, dott. Dominicis Stefano, difeso e rappresentato dall'avv. Fabio Giotti, propone reclamo contestando, in primo luogo, l'esatta indicazione del motivo della squalifica che, nel referto arbitrale, il fatto avveniva riportato nel modo seguente: "...nel tentativo di recuperare il pallone nei pressi della panchina avversaria, colpiva con una manata al volto un avversario".

La ricorrente ricostruiva l'accaduto come una veemente e censurabile fase di gioco e non come un violento comportamento del giocatore squalificato e chiedeva la derubricazione della squalifica ad 1 giornata effettiva ai sensi dell'art. 19 punto 10 C.G.S.

La ricorrente chiedeva, nonostante avesse riconosciuto che il comportamento del calciatore Rigoni Marco fosse censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, che fosse ascoltato l'arbitro della partita, signor Baratta Silvio, affinché lo stesso potesse meglio precisare il suo rapporto di gara.

La Corte ha accolto tale richiesta ed ha ascoltato l'arbitro, il quale ha lucidamente fornito spiegazioni riguardo all'accaduto, dando al fatto una connotazione più casuale che violenta.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Rigoni Marco.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL CALCIATORE FUSCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUIOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

Il ricorso segue la squalifica del calciatore Fusco Pietro per 2 giornate effettive di gioco irrogata a seguito della gara "Cuoio capelli C.R./Carrarese" del 20.4.2008 stabilita con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.179/C del 22.4.2008.

Il signor Fusco Pietro ha presentato ricorso, con procedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 33 C.G.S. senza versare però la dovuta e obbligatoria tassa reclamo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 33 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Fusco Pietro.

**3) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL CALCIATORE VENDRAME MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUIOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008)

Il ricorso segue la squalifica del calciatore Vendrame Marco per 2 giornate effettive di gioco irrogata a seguito della gara "Cuoio capelli C.R./Carrarese" del 20.4.2008 stabilita con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.179/C del 22.4.2008.

Il signor Vendrame Marco ha presentato ricorso con procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33 C.G.S. senza versare però la dovuta e obbligatoria tassa reclamo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 33 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Vendrame Marco.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 21 Luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete